

108.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Commissione parlamentare per le questioni regionali (Trasmissione di documento)	2103	Ministro del tesoro (Trasmissione di documento)	2103
Disegno di legge (Trasmissione dal Senato)	2103	Missioni vevoll nella seduta del 16 dicembre 1992	2103
Disegno di legge: S. 717 (Approvato dal Senato) (1984):		Mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	2104
(Articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di conversione)	2179	Proposta di legge costituzionale (Annunzio)	2103
(Emendamenti)	2181	Proposte di legge (Annunzio)	2103
(Ordini del giorno)	2189	Richieste ministeriali di parere parlamentare	2104
<i>Per l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, gli articoli del decreto-legge e gli emendamenti ad essi riferiti si veda l'Allegato A ai resoconti della seduta del 15 dicembre 1992.</i>			

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: S. 717. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 1992, N. 415, RECANTE MODIFICHE ALLA LEGGE 1° MARZO 1986, N. 64, IN TEMA DI DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO E NORME PER L'AGEVOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (APPROVATO DAL SENATO) (1984)

ARTICOLI 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ARTICOLO 2.

1. A decorrere dal 1° maggio 1993 il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sono soppressi.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un dettagliato rapporto contenente l'inventario di tutti gli interventi e progetti realizzati o avviati a realizzazione o non ancora iniziati alla predetta data in conformità alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, con particolare riguardo:

a) ai progetti speciali e al loro stato di attuazione;

b) alla realizzazione delle opere di completamento e al loro trasferimento agli enti competenti per legge, con particolare riferimento al patrimonio progettuale degli schemi idrici;

c) all'incentivazione delle attività produttive, con l'indicazione dell'ammontare delle iniziative agevolate e di quelle le cui domande sono tuttora in istruttoria o risultano approvate dagli istituti di credito;

d) all'attività degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;

e) all'utilizzo degli stanziamenti assegnati dalla citata legge 1° marzo 1986, n. 64, e a quelli residui, sia di competenza che di cassa.

ARTICOLO 3.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento al Ministro del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

c) attribuzione ad una o più amministrazioni dello Stato dell'attività di pro-

grammazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresì al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;

d) conferimento delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione;

e) utilizzazione del personale già in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come

modificato dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma;

f) emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima.

ARTICOLO. 4.

1. Ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'articolo 17, commi 1 e 10, della legge medesima, sono soppressi con decorrenza 1° maggio 1993 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64.

N.B. — Per l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, gli articoli del decreto-legge e gli emendamenti ad essi riferiti si veda l'Allegato A ai resoconti della seduta del 15 dicembre 1992.

EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO	9 gennaio.	
	Dis. 2. 9.	Arrighini, Ostinelli.
	10 gennaio.	
	Dis. 2. 10.	Arrighini, Ostinelli.
ART. 2.	11 gennaio.	
<i>Sopprimerlo.</i>	Dis. 2. 11.	Arrighini, Ostinelli.
Dis. 2. 123. Rocchetta, Bampo, Bertotti.	12 gennaio.	
	Dis. 2. 12.	Arrighini, Ostinelli.
<i>Al comma 1, sostituire le parole: 1° maggio con le seguenti: 1° gennaio.</i>	13 gennaio.	
Dis. 2. 1. Arrighini, Ostinelli.	Dis. 2. 13.	Arrighini, Ostinelli.
<i>Seguono gli emendamenti da Arrighini, Ostinelli Dis. 2. 2 a Peraboni Dis. 2. 98 che propongono di sostituire al comma 1, le parole: 1° maggio con le parole:</i>	14 gennaio.	
2 gennaio.	Dis. 2. 14.	Arrighini, Ostinelli.
Dis. 2. 2. Arrighini, Ostinelli.	15 gennaio.	
	Dis. 2. 15.	Arrighini, Ostinelli.
3 gennaio.	16 gennaio.	
Dis. 2. 3. Arrighini, Ostinelli.	Dis. 2. 16.	Arrighini, Ostinelli.
4 gennaio.	17 gennaio.	
Dis. 2. 4. Arrighini, Ostinelli.	Dis. 2. 17.	Arrighini, Ostinelli.
5 gennaio.	18 gennaio.	
Dis. 2. 5. Arrighini, Ostinelli.	Dis. 2. 18.	Arrighini, Ostinelli.
6 gennaio.	19 gennaio.	
Dis. 2. 6. Arrighini, Ostinelli.	Dis. 2. 19.	Arrighini, Ostinelli.
7 gennaio.	20 gennaio.	
Dis. 2. 7. Arrighini, Ostinelli.	Dis. 2. 20.	Arrighini, Ostinelli.
8 gennaio.	21 gennaio.	
Dis. 2. 8. Arrighini, Ostinelli.	Dis. 2. 21.	Arrighini, Ostinelli.
	22 gennaio.	
	Dis. 2. 22.	Arrighini, Ostinelli.

23 gennaio. Dis. 2. 23.	Arrighini, Ostinelli.	5 febbraio. Dis. 2. 35.	Arrighini, Ostinelli.
24 gennaio. Dis. 2. 24.	Arrighini, Ostinelli.	6 febbraio. Dis. 2. 36.	Arrighini, Ostinelli.
25 gennaio. Dis. 2. 25.	Arrighini, Ostinelli.	7 febbraio. Dis. 2. 37.	Arrighini, Ostinelli.
26 gennaio. Dis. 2. 26.	Arrighini, Ostinelli.	8 febbraio. Dis. 2. 38.	Arrighini, Ostinelli.
27 gennaio. Dis. 2. 27.	Arrighini, Ostinelli.	9 febbraio. Dis. 2. 39.	Arrighini, Ostinelli.
28 gennaio. Dis. 2. 28.	Arrighini, Ostinelli.	10 febbraio. Dis. 2. 40.	Arrighini, Ostinelli.
29 gennaio. Dis. 2. 29.	Arrighini, Ostinelli.	11 febbraio. Dis. 2. 41.	Arrighini, Ostinelli.
30 gennaio. Dis. 2. 30.	Arrighini, Ostinelli.	12 febbraio. Dis. 2. 42.	Arrighini, Ostinelli.
31 gennaio. Dis. 2. 31.	Arrighini, Ostinelli.	13 febbraio. Dis. 2. 43.	Arrighini, Ostinelli.
1° febbraio. Dis. 2. 32.	Arrighini, Ostinelli.	14 febbraio. Dis. 2. 44.	Arrighini, Ostinelli.
3 febbraio. Dis. 2. 33.	Arrighini, Ostinelli.	15 febbraio. Dis. 2. 45.	Arrighini, Ostinelli.
4 febbraio. Dis. 2. 34.	Arrighini, Ostinelli.		

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1992

16 febbraio. Dis. 2. 46.	Arrighini, Ostinelli.	26 febbraio. Dis. 2. 56.	Ostinelli, Arrighini.
17 febbraio. Dis. 2. 47.	Ostinelli.	27 febbraio. Dis. 2. 57.	Ostinelli, Arrighini.
18 febbraio. Dis. 2. 48.	Arrighini, Ostinelli.	28 febbraio. Dis. 2. 58.	Ostinelli, Arrighini.
19 febbraio. Dis. 2. 49.	Arrighini, Ostinelli.	1° marzo. Dis. 2. 59.	Ostinelli, Arrighini.
20 febbraio. Dis. 2. 50.	Ostinelli.	3 marzo. Dis. 2. 60.	Ostinelli, Arrighini.
21 febbraio. Dis. 2. 51.	Arrighini, Ostinelli.	4 marzo. Dis. 2. 61.	Ostinelli, Arrighini.
22 febbraio. Dis. 2. 52.	Arrighini, Ostinelli.	5 marzo. Dis. 2. 62.	Ostinelli, Arrighini.
23 febbraio. Dis. 2. 53.	Arrighini, Ostinelli.	6 marzo. Dis. 2. 63.	Ostinelli, Arrighini.
24 febbraio. Dis. 2. 54.	Ostinelli, Arrighini.	7 marzo. Dis. 2. 64.	Ostinelli, Arrighini.
25 febbraio. Dis. 2. 55.	Ostinelli, Arrighini.	8 marzo. Dis. 2. 65.	Ostinelli, Arrighini.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1992

9 marzo. Dis. 2. 66.	Ostinelli, Arrighini.	19 marzo. Dis. 2. 76.	Ostinelli.
10 marzo. Dis. 2. 67.	Ostinelli, Arrighini.	20 marzo. Dis. 2. 77.	Ostinelli.
11 marzo. Dis. 2. 68.	Arrighini.	21 marzo. Dis. 2. 78.	Ostinelli.
12 marzo. Dis. 2. 69.	Arrighini, Ostinelli.	22 marzo. Dis. 2. 79.	Ostinelli.
13 marzo. Dis. 2. 70.	Arrighini, Ostinelli.	23 marzo. Dis. 2. 80.	Ostinelli.
14 marzo. Dis. 2. 71.	Arrighini, Ostinelli.	24 marzo. Dis. 2. 81.	Ostinelli.
15 marzo. Dis. 2. 72.	Arrighini, Ostinelli.	25 marzo. Dis. 2. 82.	Ostinelli.
16 marzo. Dis. 2. 73.	Arrighini, Ostinelli.	26 marzo. Dis. 2. 83.	Ostinelli.
17 marzo. Dis. 2. 74.	Arrighini, Ostinelli.	27 marzo. Dis. 2. 84.	Ostinelli.
18 marzo. Dis. 2. 75.	Arrighini, Ostinelli.	28 marzo. Dis. 2. 85.	Ostinelli.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1992

29 marzo. Dis. 2. 86.	Ostinelli.	8 maggio. Dis. 2. 96.	Peraboni.
30 marzo. Dis. 2. 87.	Arrighini, Ostinelli.	9 maggio. Dis. 2. 97.	Peraboni.
31 marzo. Dis. 2. 88.	Arrighini, Ostinelli.	10 maggio. Dis. 2. 98.	Peraboni.
1° aprile. Dis. 2. 89.	Arrighini, Ostinelli, Peraboni.	<i>Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.</i>	
2 maggio. Dis. 2. 90.	Peraboni.	Dis. 2. 99.	Peraboni.
3 maggio. Dis. 2. 91.	Peraboni.	<i>Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con le seguenti: il Ministro del bilancio e della programmazione economica.</i>	
4 maggio. Dis. 2. 92.	Peraboni.	Dis. 2. 100.	Soriero, Campatelli, Solaroli, Vozza, Lettieri, Senese.
5 maggio. Dis. 2. 93.	Peraboni.	<i>Al comma 2, all'alea, dopo le parole: dello sviluppo del Mezzogiorno presenta aggiungere le seguenti: al Parlamento e.</i>	
6 maggio. Dis. 2. 94.	Peraboni.	Dis. 2. 101.	Arrighini, Ostinelli, Peraboni.
7 maggio. Dis. 2. 95.	Peraboni.	<i>Al comma 2, all'alea, dopo le parole: al Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: ed alla Magistratura.</i>	
		Dis. 2. 103.	Arrighini, Ostinelli.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: un dettagliato rapporto con le seguenti: un dettagliato e motivato rapporto.

Dis. 2. 104.

Peraboni.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e ai costi residui da affrontare.

Dis. 2. 105.

Arrighini, Ostinelli.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e alle relative spese sostenute.

Dis. 2. 106.

Arrighini, Ostinelli.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e ai costi residui da affrontare.

Dis. 2. 107.

Arrighini, Ostinelli.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e alle relative spese sostenute.

Dis. 2. 108.

Arrighini, Ostinelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Dis. 2. 109.

Arrighini, Ostinelli.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: attività produttive aggiungere le seguenti: localizzate nella regione Calabria.

Dis. 2. 110.

Peraboni.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: attività produttive aggiungere le seguenti: localizzate nella regione Campania.

Dis. 2. 111.

Peraboni.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: attività produttive aggiungere le seguenti: localizzate nella regione Molise.

Dis. 2. 112.

Peraboni.

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

Dis. 2. 113.

Arrighini, Ostinelli.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riferimento agli anni 1981 e 1982.

Dis. 2. 114.

Peraboni.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riferimento agli anni 1990 e 1991.

Dis. 2. 115.

Peraboni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera: f) agli interventi realizzati nei territori interessati dal terremoto che ha colpito le regioni meridionali nel 1980.

Dis. 2. 116.

Peraboni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera: f) agli interventi che abbiano creato nuovi posti di lavoro con un costo unitario medio del posto, uguale o superiore ad un miliardo di lire.

Dis. 2. 117.

Peraboni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera: f) agli interventi che abbiano creato nuovi posti di lavoro con un costo unitario medio del posto uguale o superiore a due miliardi di lire.

Dis. 2. 118.

Peraboni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera: f) agli interventi che abbiano dato luogo ad apertura di indagini da parte della magistratura.

Dis. 2. 119.

Peraboni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera: f) alle agevolazioni ricevute da imprese che abbiano in conseguenza di ciò diminuito i propri livelli di occupazione in regioni non ricomprese nell'area di intervento della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Dis. 2. 120.

Peraboni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia il rapporto alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, la quale formulerà un parere entro il termine di mesi due dal ricevimento del rapporto stesso.

Dis. 2. 121.

Peraboni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia il rapporto alle Camere le quali formuleranno un parere entro il termine di mesi due dal ricevimento.

Dis. 2. 122.

Peraboni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Gli stanziamenti previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, sono erogabili anche ai territori identificati con « obiettivo 1 » (ritardo di sviluppo), « obiettivo 2 » (declino industriale) ed « obiettivo 5 b » (zone rurali da sviluppare) ai fini della eleggibilità territoriale per i fondi strutturali CEE.

Dis. 2. 01.

Arrighini, Peraboni, Ostinelli.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: aree economicamente depresse aggiungere le seguenti: e colpite da fenomeni di deindustrializzazione.

Dis. 3. 1.

Peraboni.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: al loro riordino, ristrutturazione con le seguenti: alla loro.

Dis. 3. 2.

Peraboni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La destinazione delle singole cifre previste per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno sarà determinata e verificata da un collegio di garanti costituito dai presidenti dei governi regionali, dai presidenti delle assemblee legislative regionali e dal Ministro del tesoro. Questo collegio si doterà di un proprio regolamento interno che

dovrà essere sottoposto all'esame e approvazione dei due rami del Parlamento e dei consigli regionali.

Dis. 3. 3.

Rocchetta, Bampo, Bertotti.

ART. 4.

Sopprimerlo.

Dis. 4. 1.

Arrighini, Ostinelli.

*Al comma 1, sopprimere le parole da:
Ferme a: legge medesima.*

Dis. 4. 2.

Peraboni.

Al comma 1, sopprimere le parole: e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'articolo 17, commi 1 e 10, della legge medesima.,

Dis. 4. 3.

Peraboni.

Al comma 1, sopprimere il numero: 8.

Dis. 4. 4.

Marino, Guerra, Crucianelli,
Brunetti, Carcarino, Muzio,
Cangemi, Lento, Tripodi,
Vendola, Mita.

Al comma 1, sostituire le parole: 16, 17, 18, con le seguenti: 16, primo comma, 17, 18.

Dis. 4. 5.

Marino, Guerra, Crucianelli,
Brunetti, Carcarino, Muzio,
Cangemi, Lento, Tripodi,
Vendola, Mita.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la Calabria si caratterizza oggi come la regione che nell'ambito europeo presenta gli squilibri più profondi;

nel contesto nazionale, rispetto ad alcune regioni del Nord, la differenza misurata in termini di reddito medio per abitante, è di quasi due volte e mezzo;

gli addetti all'industria sono pari a 3 su 100 abitanti;

considerato che:

per otto anni, nella legge finanziaria, è stato previsto un fondo riservato a « interventi per lo sviluppo della regione Calabria » per oltre 2.000 miliardi;

dopo otto anni, finalmente il Parlamento ha preso atto, con la legge finanziaria 1993, che non si possono proporre ancora ipotesi di leggi speciali per la Calabria;

il divario che caratterizza la Calabria anche rispetto alle altre regioni meridionali, va affrontato quindi nell'ambito dei provvedimenti assunti verso il Mezzogiorno;

tra i progetti strategici già definiti ne era previsto uno relativo alla Calabria, unico individuato a scala territoriale;

sin dal 1989 era ipotizzata, per il progetto strategico Calabria, una copertura finanziaria pari a 1.000 miliardi;

impegna il Governo:

a presentare entro novanta giorni tale progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge

n. 415 in conversione, rispettando gli impegni di spesa già previsti.

(9/1984/1).

« Soriero, Coloni, Solaroli, Napoli, Marino ».

La Camera,

considerato che l'esperienza dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno si è rivelata per molti aspetti un fallimento non essendo riuscita l'operazione di elevare la capacità produttiva del Mezzogiorno a livelli accettabili;

che, anzi, la erogazione di ingenti quantità di denaro pubblico senza adeguate procedure di controllo *ex ante* e di verifica dei risultati conseguiti ha provocato l'incanalarsi di migliaia di miliardi verso la criminalità organizzata;

atteso che il problema della scarsa competitività delle imprese è dato comune ormai a gran parte del Paese e non è più quindi solo il Mezzogiorno ad essere interessato da fenomeni di scarsa capacità penetrativa sui mercati internazionali;

verificato che la pratica di affidare agli enti locali risorse delle quali essi non debbano rendere conto direttamente ai contribuenti, contribuisce alla dispersione improduttiva di tali fondi;

impegna il Governo,

ad astenersi in futuro dall'intraprendere iniziative legislative seguendo logiche di urgenza e di approssimativa programmazione;

ad evitare la predisposizione di strumenti agevolativi incentrati su meccanismi complessi, macchinosi e il cui esito appare di difficile verifica, preferendo invece gli strumenti della leva fiscale e della flessibilità salariale, senza tuttavia intaccare la sostanziale pari capacità di spesa dei lavoratori italiani;

a far propria la necessità di politiche di sviluppo ordinarie ma differenziate per le diverse realtà socio-economiche del Paese, in modo che dove l'industria soffre questa possa rilanciarsi e dove l'industria manca vi sia un fiorire di iniziative imprenditoriali non assistite e quindi capaci di concorrere sui mercati;

a rivalutare a questo proposito il ruolo che le regioni possono avere, anche alla luce delle linee di politica industriale tracciate a Maastricht, così come evidenziato dalla X Commissione della Camera nel parere sulla ratifica del Trattato.

(9/1984/2).

« Peraboni, Gnutti, Matteja ».

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge n. 415 del 1992;

impegna il Governo:

prima di erogare i finanziamenti previsti, ad attivare, con le parti sociali e le rappresentanze istituzionali interessate della Toscana e della Campania, una verifica dell'accordo di programma Piaggio al fine di determinare una redistribuzione delle risorse previste dal contratto stesso e delle scelte industriali conseguenti, funzionale ad assicurare i livelli occupazionali e il futuro delle attività produttive a Pontedera e di permettere nuovi investimenti e nuove occupazioni in Campania.

(9/1984/3).

« Campatelli, Coloni, Ciampaglia, Solaroli, Maccheroni ».

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 415 del 1992, confermata la necessità di incentivare lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno,

premesso che gli effetti dell'attuazione del contratto di programma Piaggio, così come approvato dal CIPI il 24 giugno 1992, possono incidere pesante-

mente sull'occupazione dello stabilimento Piaggio di Pontedera (PI) e sull'indotto industriale in una vasta area della Toscana, motivo per cui si sono opposti i lavoratori, i sindacati e le istituzioni toscane;

impegna il Governo,

a ricondurre in sede CIPI l'accordo di programma che riguarda la sede Piaggio, perché sia modificato con una redistribuzione delle risorse e delle scelte industriali previste nel contratto stesso, attraverso un confronto con le parti sociali e le rappresentanze istituzionali della Toscana e della Campania, allo scopo di garantire i livelli occupazionali e il futuro delle attività produttive a Pontedera, e di permettere nuovi investimenti e nuova occupazione in Campania e in altre regioni meridionali;

a subordinare la erogazione dei finanziamenti previsti dal contratto alla verifica dell'effettivo rispetto degli impegni contenuti, con particolare riguardo ai livelli occupazionali.

(9/1984/4).

« Mussi, Solaroli, Soriero, Campatelli ».

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge n. 415 del 1992, premesso che il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 415 del 1992 prevede che siano sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale tutti i progetti rivolti all'esecuzione di opere nell'ambito degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge n. 415,

impegna il Governo

ad emanare un decreto che ne riprenda i contenuti e li estenda ad ogni altra opera sul territorio nazionale.

(9/1984/5) (nuova formulazione).

« Elio Vito, Pecoraro Scanio, Bonino, Pannella, Ciccionesere, Rapagnà, Taradash, Riggio, Nicolosi ».

La Camera,

considerato che con gli articoli aggiuntivi al disegno di legge di conversione è stata conferita delega al Governo per disciplinare il superamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nel principio dell'incardinamento degli irrisolti problemi delle aree depresse nell'ambito delle politiche ordinarie a carattere nazionale;

vista la normativa vigente, peraltro inapplicata, sulla riserva a favore del Mezzogiorno dell'aliquota del 40 per cento degli investimenti e delle spese in conto capitale da effettuarsi a carico del bilancio dello Stato;

ritenuto che tale riserva e la sua categorica applicazione costituiscono — con la cessazione dell'intervento straordinario — essenziale ed irrinunciabile presupposto per una seria politica meridionalista, posta nella sfera dell'intervento ordinario dello Stato,

impegna il Governo

a statuire nel decreto legislativo la conferma della riserva, già in essere, in base alla legislazione vigente, ed a stabilire i metodi, gli organi, le modalità ed i tempi per renderla esecutiva ed efficace nel quadro dell'organica politica economica nazionale.

(9/1984/6).

« Tatarrella, Fini, Valensise, Parlato ».

La Camera,

premesso che:

allo stato attuale, l'economia italiana, nell'ambito europeo, presenta gli squilibri più profondi: fra la regione più povera (la Calabria) e quella più ricca (la Lombardia) la differenza, misurata in termini di reddito medio per abitante, è di

quasi due volte e mezzo, mentre anche in Francia, il paese che dopo l'Italia appare territorialmente più squilibrato, la differenza massima è di uno a due;

anche sul piano della struttura produttiva, il Mezzogiorno si presenta, nell'ambito europeo, come regione anomala. Nelle altre regioni europee in ritardo, l'agricoltura assorbe ancora una frazione considerevole dell'occupazione totale: il 25 per cento in Grecia, il 18 per cento in Portogallo (1990). Il Mezzogiorno ha viceversa ridotto drasticamente la popolazione agricola (l'agricoltura assorbe circa il 13 per cento dell'occupazione), ma non ha sviluppato in misura corrispondente le attività industriali: l'industria manifatturiera assorbe nel Mezzogiorno appena il 13 per cento dell'occupazione, contro il 21 per cento della Spagna e il 16 per cento della Grecia. Per contro il settore terziario del Mezzogiorno assorbe non meno del 60 per cento dell'occupazione, contro il 45 per cento della Grecia e il 47 per cento del Portogallo;

la disoccupazione del Mezzogiorno, tuttora elevatissima è la prova più evidente dell'insufficiente sviluppo della capacità produttiva. Il tasso globale di disoccupazione oscilla intorno al 20 per cento (contro il 6-7 per cento del Centro-Nord), mentre la disoccupazione giovanile raggiunge il 44 per cento, il tasso più elevato delle aree deboli della CEE (anche la Spagna e la Grecia denunciano tassi di disoccupazione giovanile di gran lunga inferiori, rispettivamente del 31 e del 24 per cento);

sotto questo profilo, non è possibile assumere nella medesima diagnosi il Mezzogiorno e le aree in crisi del Centro-Nord. Non si intende qui negare la possibilità che anche nelle regioni, del Nord, così come ogni altro paese avanzato, sussistano aree economicamente in difficoltà. Ciò può verificarsi per il declino di industrie tradizionali, o per altre ragioni di carattere congiunturale. Ma i problemi da

affrontare nel Mezzogiorno, anche oggi che le regioni del Sud hanno largamente superato la soglia della miseria materiale, presentano natura ben diversa, trattandosi non già di contrastare una congiuntura avversa ma di indurre profonde trasformazioni strutturali;

considerato che:

la situazione del Mezzogiorno è resa più difficile dai caratteri della manovra economica che il Governo ha messo in atto allo scopo di ridurre il disavanzo di bilancio;

la piccola industria del Mezzogiorno lavora il più delle volte su commesse provenienti da gruppi del Centro-Nord, e non è irragionevole attendersi che, nella caduta generale dei livelli di produzione, emerga una tendenza dei centri decisionali a salvare i produttori ubicati nel Nord, sopprimendo per prime le commesse affidate a produttori di altre regioni. Sotto questo profilo, è possibile che per la piccola impresa meridionale si profili una crisi anche maggiore di quella che potrà colpire la piccola impresa del Nord;

sebbene le grandi correnti migratorie siano ormai cosa del passato, persistono movimenti di emigrazione qualificata che portano a lavorare nel centro-Nord diplomati e laureati del Mezzogiorno. Anche sotto questo aspetto, vi è da attendersi che la disoccupazione giovanile possa crescere nel Mezzogiorno più che nel Centro-Nord soprattutto nel settore della disoccupazione qualificata; con l'aggravante che, come è noto, nei confronti della cosiddetta disoccupazione intellettuale, gli ammortizzatori sociali più diffusi nel Mezzogiorno, e cioè le varie forme di pensioni e di sussidi, sono assai meno efficaci;

dopo quarant'anni di intervento straordinario non è affatto attenuato né il differenziale di reddito né quello relativo alle capacità produttive;

l'intervento straordinario, sostituendosi a quello ordinario, e ghetz-

zando l'intervento al Sud rispetto alle scelte nazionali di modernizzazione e di sviluppo, ha reso ancora più debole la società civile e più esposta la capacità di iniziativa autonoma delle imprese;

considerato altresì che:

finora il Sud ha beneficiato di ingenti trasferimenti monetari proprio come risarcimento della sua subordinazione politica e della sua dipendenza economica, ma c'è oggi una insofferenza crescente nelle forze produttive obbligate a pagare i costi della redistribuzione: ciò vale per chi produce nel Nord; ciò vale per chi tenta nuove iniziative imprenditoriali nel Sud. Si propone perciò l'obiettivo strategico del superamento del divario;

la tenuta del patto democratico e della compagine nazionale, minacciati ormai da spinte perfino separatiste, impone di uscire dalla difensiva. È tempo di pensare anche la politica economica in rapporto a una rottura dello Stato centralista e una riforma istituzionale che dia solide basi e diritti certi all'autonomia regionale;

a fronte della stretta economica e finanziaria e alle urgenti necessità di riforma dello stato sociale l'autonomia regionale va d'ora in poi intesa come autogoverno di comunità locali nel quadro di un regionalismo che supera i limiti di una visione ispirata al mero decentramento di funzioni amministrative dal « centro » alla « periferia »;

a tal fine è essenziale l'autonomia impositiva e anche un coraggioso decentramento del patrimonio pubblico. Ma la prima condizione è una riforma dell'amministrazione pubblica e l'esplicita assunzione di responsabilità da parte dei singoli enti;

la prima condizione di successo del nuovo sistema d'intervento, (come sostiene la SVIMEZ nella sua recente proposta) è che « che esso sia liberato da ogni eredità del passato, rispetto al quale la discontinuità dovrà essere la più netta possibile. Va, dunque, definitivamente

chiuso il ciclo, apparso finora interminabile, dei cosiddetti completamenti, e tutti gli interventi ricadenti nelle competenze delle singole amministrazioni centrali e regionali dovranno essere integralmente affidati alla responsabilità esclusiva di tali amministrazioni e finanziamenti in via ordinaria ».

impegna il Governo:

a) presentare entro il 31 gennaio la nuova normativa d'intervento dello Stato ispirata ai seguenti criteri:

a) ripresa produttiva: la nuova legislazione sul Mezzogiorno deve segnare una svolta netta rispetto alla pratica dell'intervento assistenziale invalsa nell'ultimo quindicennio. Gli interventi devono puntare allo sviluppo delle attività produttive ed alla parallela creazione di nuovi posti di lavoro. Soltanto per questa via sarà possibile porre freno alla degenerazione delle amministrazioni locali e al dilagare delle attività criminose;

b) programmazione di obiettivi quantitativi e qualitativi (*standard*): la nuova legislazione deve del pari segnare una svolta rispetto alla pratica legislativa finora invalsa di effettuare, a favore del Mezzogiorno, meri stanziamenti monetari, la cui traduzione in realizzazioni effettive e concrete resta affidata alla cura delle autorità di governo, alla maggiore o minore solerzia delle amministrazioni, a eventuali controlli di legittimità effettuati a distanza di tempo dagli organi di revisione contabile. La pratica degli stanziamenti monetari ha consentito da un lato l'applicazione di logiche spartitorie, dall'altro il dirottamento della spesa effettiva dagli obiettivi dichiarati verso scopi diversi, non previsti, e non sempre legittimi. Con questa proposta, si intende introdurre per legge l'obbligo di definire precisi obiettivi quantitativi, in termini di servizi pubblici da realizzare o di nuova occupazione da creare, in modo da rendere più immediati i controlli ed evitare il dirottamento degli stanziamenti;

c) trasparenza della spesa: al fine di rendere chiara la misura dell'intervento e dello sforzo che il Paese è chiamato a

sostenere per lo sviluppo del Mezzogiorno, un passo essenziale sia quello di procedere ad una contabilizzazione precisa dei trasferimenti che hanno luogo fra Centro-Nord e Mezzogiorno e del relativo saldo netto. Soltanto in questo modo, la collettività nazionale potrà essere informata con precisione dell'onere che la legislazione a favore del Mezzogiorno comporta per il contribuente;

d) controlli sull'attuazione delle disposizioni di legge: è necessario riportare nell'ambito del Parlamento il controllo sulla attuazione effettiva delle misure previste. A questo scopo, la nuova normativa deve prevedere l'istituzione di una apposita Commissione parlamentare.

(9/1984/7).

« Reichlin, D'Alema, Soriero, Solaroli, Campatelli, Castagnola, Silvio Mantovani, Vozza ».

La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge AC n. 1984 di conversione in legge del decreto-legge n. 415 del 1992,

impegna il Governo

a) prevedere, in sede di determinazione di indirizzo, le priorità per gli interventi di cui al disegno di legge in discussione che prevedano misure finalizzate all'uso razionale dell'energia e di risparmio energetico di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10.

(9/1984/8) (*nuova formulazione*).

« Scalia, Leccese, Pecoraro Scania ».

La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge A.C. n. 1984 di conversione in legge del decreto-legge n. 415 del 1992;

premesso che:

nonostante siano passati sette anni dall'approvazione della direttiva 85/337

CEE sulla valutazione di impatto ambientale il nostro Paese non è ancora dotato di una soddisfacente normativa di recepimento;

con l'approvazione del disegno di legge in discussione saranno realizzati moltissimi interventi che, pur ricadendo nelle categorie individuate dall'allegato II della suddetta direttiva, comporteranno una notevole alterazione degli equilibri ambientali e delle caratteristiche paesaggistiche,

impegna il Governo

a predisporre gli strumenti attraverso i quali valutare la compatibilità ambientale delle opere che saranno realizzate con i finanziamenti previsti dal disegno di legge in discussione.

(9/1984/9).

« Leccese, Pecoraro Scanio, Alfredo Galasso, Finocchiaro Fidelbo, Marino ».

La Camera,

considerato che la nuova disciplina dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno stabilisce un diverso regime di agevolazioni delle iniziative industriali promosse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 415;

considerato che le iniziative di reindustrializzazione nelle aree di crisi siderurgica di Napoli e Taranto sono disciplinate dall'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, il quale determina la misura delle agevolazioni in conto capitale e in conto interessi con riferimento alla legge 1° marzo 1986, n. 64;

tenuto conto che il rinvio alla citata legge n. 64 del 1986 è disposto al solo scopo di individuare la misura delle agevolazioni per le iniziative produttive nelle aree meridionali previste dal programma

di promozione industriale predisposto dalla Società di promozione e sviluppo imprenditoriale (SPI spa) e dal programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 120 del 1989;

rilevato che le agevolazioni finanziarie sono disposte con delibera del CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno, il quale esamina e delibera i predetti programmi;

tenuto conto che il termine per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale della SPI spa e al programma speciale di reindustrializzazione è stato prorogato al 31 dicembre 1992 dall'articolo 4 della legge 28 dicembre 1991, n. 421;

considerato che con la legge finanziaria per il 1993 sono state stanziare specifiche risorse in tabella D e in tabella B per consentire il completamento del piano di reindustrializzazione delle aree di crisi;

impegna il Governo:

a consentire il proseguimento ed il completamento del programma di promozione industriale della SPI spa e del programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica sulla base degli indirizzi che saranno assunti dal CIPI successivamente alla scadenza del termine del 31 dicembre 1992;

a mantenere fermo, in particolare, per le aree di Napoli e di Taranto, il regime delle agevolazioni previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 120 del 1989 al fine di consentire al CIPI di deliberare sulla base di criteri uniformi in ordine a tutte le domande relative ai predetti che saranno presentate entro il termine del 31 dicembre 1992.

(9/1984/10)

« Napoli ».

La Camera,

considerato che:

la legge 15 maggio 1989, n. 181, assegna alla SPI compiti di promozione industriale e, nell'ambito dei programmi dalla stessa predisposti, riconosce particolari livelli di incentivazione alle iniziative produttive da realizzarsi nelle aree di Napoli e Taranto;

il provvedimento di riforma della legge n. 64/1986, nel prevedere la disciplina transitoria di cui al comma 3 dell'articolo 1, non ha considerato le iniziative inserite nei programmi predisposti dalla SPI e da realizzarsi nelle aree di Napoli e Taranto;

i richiamati programmi sono predisposti dalla SPI sulla base di specifica normativa e approvati dal CIPE: avrebbero pertanto dovuto essere considerati almeno alla stessa stregua dei contratti di programma;

numerose iniziative, pronte ad essere immediatamente avviate nelle aree di Napoli e Taranto con la partecipazione della SPI, subiscono invece ritardi e rischiano di essere compromesse a causa dell'incertezza del quadro finanziario sul quale poter fare affidamento;

tale situazione non solo compromette seriamente gli interessi di due aree, Napoli e Taranto, coinvolte da grave deindustrializzazione e penalizza i numerosi lavoratori interessati, ma è anche illogicamente contraddittoria con gli obiettivi che la riforma della legge n. 64 del 1986 intende perseguire;

le iniziative promosse dalla SPI nelle aree di Napoli e Taranto sono indubbiamente localizzate in zone molto svantaggiate e sono caratterizzate da elevata redditività sociale;

impegna il Governo

affinché il CIPE e il CIPI, nel definire le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 1 del provvedimento che modifica la legge n. 64 del 1986, attribuiscono alle

iniziative produttive inserite nei programmi predisposti dalla SPI ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 maggio 1989, n. 181, e da realizzarsi nelle aree di Napoli e Taranto, un livello di sovvenzione globale almeno pari a quello già previsto dalla legge n. 64 del 1986, e comunque il livello massimo concedibile.

(9/1984/11)

« Baccarini, Napoli ».

La Camera,

premesso che:

le modificazioni intervenute nello scenario economico internazionale e la necessità di risanamento della finanza pubblica rendono difficile per il Mezzogiorno una azione di redistribuzione delle risorse attraverso il bilancio dello Stato anche per l'esigenza di intervenire contemporaneamente nelle aree forti sia in direzione della ristrutturazione aziendale e mercantile dell'apparato produttivo, sia in direzione del recupero delle aree deindustrializzate;

che nel breve periodo non sono ipotizzabili per il Sud modelli e processi di accumulazione endogeni, configurandosi sempre più una condizione caratterizzata da:

a) caduta del reddito e dei consumi;

b) crescita della disoccupazione oltre ogni limite di tollerabilità;

c) fragilità crescente dei presidi democratici-amministrativi ed imprenditoriali rispetto ai fenomeni di penetrazione della criminalità mafiosa;

d) fenomeni di illegalità diffusa;

e) divari nella qualità della vita sempre più differenziata rispetto a quella nazionale e soprattutto europea;

considerato che, è proprio la concomitanza perversa di questi fattori, prima ancora che il venire meno della cultura della solidarietà, che determinano un cre-

sciente stato di incompatibilità e di conseguente divisione tra il Nord e il Sud del Paese;

ritenuto che la condizione di crisi grave che attraversa il Paese rende più complessi i problemi di compatibilità dell'utilizzo delle risorse e che nell'ambito di una ridefinizione della spesa pubblica va ridisegnato il ruolo dell'intervento sia ordinario che straordinario nel Sud, spostandolo comunque dalla logica dei trasferimenti di reddito a quella degli investimenti produttivi in particolare nei settori dell'impresa, della ricerca, dell'innovazione e della formazione;

considerato che l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, pur artefice di un notevole miglioramento delle condizioni di vita e delle capacità produttive delle regioni del Sud — soprattutto in alcune aree — ha mostrato limiti evidenti nelle modalità e nei tempi di gestione delle risorse e negli obiettivi raggiunti, a causa di meccanismi distorti nella allocazione ed erogazione dei finanziamenti;

preso atto della scelta del Governo di sopprimere l'intervento straordinario per il Mezzogiorno per ricondurlo all'interno di una politica nazionale omogenea di intervento ordinario per le aree depresse di tutto il territorio nazionale, da definire con decreto delegato entro l'aprile del 1993;

considerato che l'intervento dello Stato verso il Mezzogiorno nell'arco di 40 anni è stato pari, in valori attuali, a circa 200 mila miliardi di lire, ma che non ha mai superato la soglia dell'1 per cento del PIL attestandosi allo stato intorno allo 0,5 per cento, risultando complessivamente rilevante ma comunque di limitate proporzioni a fronte dell'impegno finanziario di altre nazioni come la Germania, per esempio, che, in soli nove mesi ha destinato l'equivalente di 75 mila miliardi verso i Lander dell'Est, una cifra che corrisponde a circa un terzo della intera spesa dell'Italia verso le regioni meridionali dal dopoguerra ad oggi;

ribadisce con forza l'esigenza che:

la soppressione dell'intervento straordinario sia sostituita comunque da un intervento dello Stato che sia in grado di rimuovere a medio termine le cause reali del degrado del Mezzogiorno in linea con le politiche di intervento regionale portate avanti dagli altri Stati membri della comunità;

si riconosce che le condizioni di debolezza strutturale delle regioni meridionali continuano a rivestire una peculiarità di assoluta emergenza non paragonabile con nessuna altra situazione nel Paese come dimostrano i parametri e gli indicatori di riferimento;

si ribadisce che vi sia una continuità di intervento soprattutto nelle infrastrutture e nei meccanismi di incentivazione, per determinare una convenienza all'investimento nel rispetto più rigoroso delle regole della Comunità Economica Europea e delle procedure di trasparenza e un'azione progettuale per il rafforzamento organizzativo e professionale nelle strutture amministrative regionali e locali;

tenuto conto del rilievo strategico della questione meridionale per il futuro del Paese soprattutto in relazione al processo di integrazione europea,

invita il Governo

ad aprire entro il 30 gennaio un dibattito nelle sedi parlamentari sul nuovo intervento a favore delle aree economicamente depresse del territorio nazionale con particolare riferimento a quelle con maggiore ritardo di sviluppo, per consentire al Parlamento, attraverso un largo confronto, di esprimere il proprio contributo in fase di formazione delle linee direttrici che informeranno il decreto delegato;

ad operarsi perché, considerata la vicinanza del termine del 30 aprile 1993, previsto per avviare la nuova fase di intervento, in forza della delega ricevuta, definisca subito attribuzioni e strumenti

per il trasferimento delle attuali competenze del Dipartimento e dell'Agenzia e modalità di utilizzazione delle professionalità esistenti nell'ambito degli organismi soppressi;

a destinare le limitate risorse disponibili ad iniziative industriali selezionate in base a rigorosi criteri di competitività, per il « grande mercato »;

a privilegiare, nella scelta dei progetti strategici, quelli che interessano il settore agroalimentare e turistico;

a prevedere precise responsabilità per la gestione della fase transitoria, in attesa della definizione dei nuovi strumenti e procedure, per evitare che si aggravino le conseguenze della sospensione, purtroppo, già in atto, di importanti iniziative imprenditoriali, in particolare quelle previste da contratti di programma, e nella dispersione di un consistente patrimonio di esperienze e competenze tecniche finora maturate.

(9/1984/12).

« Nicolosi, Diglio, Martucci, Ferrauto, Lombardo ».

La Camera,

rilevata l'esigenza di una politica di riequilibrio territoriale in grado di superare gli squilibri strutturali del Paese e la inadeguatezza — in termini di crescita dell'occupazione e del reddito — dei risultati raggiunti nel corso degli ultimi anni dagli interventi localizzati nel Mezzogiorno;

considerate le gravi distorsioni e degenerazioni che si sono verificate in presenza di un quadro legislativo che ha determinato sprechi ed abusi dovuti al prevalere di ragioni e valutazioni politiche rispetto alle esigenze di natura economica, che dovrebbero essere invece alla base di una politica di sviluppo produttivo;

preso atto del disegno di legge n. 1984 di conversione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifi-

che alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

rilevati positivamente gli sforzi compiuti per avviare il superamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ai quali però non si accompagna una strategia alternativa, in grado di affrontare con logiche e strumenti nuovi il problema del dualismo economico e sociale del Paese;

impegna il Governo

a riferire al Parlamento entro novanta giorni circa le decisioni che intende assumere in ordine agli enti di promozione di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed alle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS);

impegna altresì il Governo a riferire negli stessi termini circa la individuazione e le modalità operative delle amministrazioni dello Stato alle quali è fatto riferimento alle lettere *b)* e *c)* del primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge A.C. 1984;

sollecita il Governo a formulare organiche proposte di riordino istituzionale degli organi preposti alla politica di sviluppo territoriale delle aree depresse di cui al presente disegno di legge;

invita infine il Governo a predisporre forme di incentivazione che rispondano agli automatismi di mercato e siano comunque sottratte, ove comportino la necessità di adottare criteri selettivi, alla valutazione di organi politici ed affidate all'esame esclusivo di natura tecnico-economica.

(9/1984/13).

« Italice Santoro, Gorgoni, Guglielmo Castagnetti, Enzo Bianco, Sbarbati Carletti, Bonomo, Orgiana ».

La Camera,

invita il Governo

ad effettuare una attenta verifica di tutti i contratti di programma approvati dal CIPI per accertare:

la compatibilità delle agevolazioni previste con le risorse disponibili, e nel rispetto dell'applicazione della normativa in materia, nell'intento di ridurre, ove possibile, gli impegni finanziari dello Stato senza pregiudizio per gli obiettivi prefissati;

il rispetto degli impegni assunti dai gruppi privati contraenti, con particolare riferimento ai tempi di realizzazione degli interventi, agli investimenti privati nelle iniziative ed alla maggiore occupazione da conseguire senza pregiudizio della stessa negli stabilimenti industriali già operanti nel centro-nord,

invita, altresì, il Governo

a chiarire che « per iniziative indotte » dalla realizzazione dei contratti e dagli accordi di programma, di cui alla lettera e), terzo comma, articolo 1, si intendono quelle strettamente complementari e funzionalmente collegate alle attività oggetto del contratto o dell'accordo; mentre, per « richiesti con domanda acquisita », come prevista dalla citata lettera e), si intendono quelle pervenute agli enti ed organismi abilitati in data certa, anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363,

invita, infine, il Governo

ad individuare, nell'ambito dei decreti legislativi previsti dal primo comma dell'articolo 3, i soggetti abilitati a contrarre i mutui di cui all'articolo 1, comma 8.

(9/1984/14).

« Diglio, Poti ».

La Camera,

ritenuto opportuno disciplinare, in attuazione dell'articolo 6 della legge 8 lu-

glio 1987, n. 349, la valutazione di impatto ambientale (VIA) delle opere e delle attività comprese nelle categorie individuate nell'allegato II della direttiva 85/337/CEE;

rilevato che la Commissione delle Comunità europee ha promosso una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 169 del trattato nei confronti dello Stato italiano perché la disciplina nazionale di attuazione della direttiva 85/337/CEE ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) i progetti dell'allegato II in via generale ed implicita, contravvenendo al principio stabilito dalla direttiva stessa che tutti i progetti che hanno un impatto rilevante devono essere sottoposti alla VIA e che i progetti dell'allegato II possono essere esclusi solo quando lo Stato membro accerti che non hanno ripercussioni ambientali rilevanti;

considerato che la verifica di compatibilità ambientale consente una analisi compiuta dei progetti, in relazione alla effettiva realizzabilità delle opere ed a una maggiore trasparenza delle scelte effettuate;

sottolineata la necessità di procedere, in tempi brevi e con gli iter legislativi più celeri, all'attuazione della direttiva 85/337/CEE relativamente alle categorie individuate all'allegato II che rappresentano un insieme di opere di particolare rilievo nell'ambito delle trasformazioni dell'ambiente e del territorio,

impegna il Governo

a presentare quanto prima al Parlamento un disegno di legge diretto a disciplinare adeguatamente la predetta materia in conformità a quanto previsto dalla direttiva 85/337/CEE.

(9/1984/15).

« Riggio, Pecoraro Scanio, Niccolosi, Soriero, Pollichino, Italo Santoro, Scalia, Tiraboschi, Ciampaglia, Marino ».

La Camera,

considerato che il Governo ha annunciato la volontà di abbandonare la logica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

che tale tipo di intervento non ha saputo produrre significativi incrementi di capacità produttiva ed occupazionale nei territori in oggetto;

vista la necessità di predisporre strumenti alternativi capaci di creare nuove attività imprenditoriali che non siano sostitutive di altre già presenti nel paese;

evidenziata l'urgenza di dotare di questi strumenti le aree di minor sviluppo del paese e le aree interessate da fenomeni di deindustrializzazione;

rilevata l'enorme utilità che questi strumenti avrebbero nei territori interessati da disoccupazione conseguente a processi di privatizzazione;

stabilito che la capacità produttiva-industriale del centro-nord è indispensabile per portare in Europa l'intero paese;

constatata la necessità di evitare fenomeni di corruzione e dispersione delle risorse stanziare,

impegna il Governo

ad astenersi in futuro dal predisporre rifinanziamenti di strumenti legislativi non corrispondenti alle necessità sopra evidenziate;

a predisporre in breve termine un disegno di legge istitutivo di strumenti di sostegno alla imprenditoria giovanile di tutto il paese;

a privilegiare nella stesura di questi strumenti meccanismi fiscali di tipo automatico in modo da incentivare la produzione di reddito e la crescita dell'occupazione;

ad elaborare strumenti atti a diminuire l'impatto sociale delle privatizzazioni; tali strumenti non dovranno degenerare nell'assistenzialismo ed essere limitati nel tempo;

ad impegnare maggiori risorse nella formazione professionale dei giovani creando e potenziando apposite strutture collegate alla specializzazione produttiva del territorio interessato.

(9/1984/16).

« Peraboni, Arrighini ».

La Camera,

considerato che al personale di cui all'articolo 3, lettera e), del disegno di legge n. 1984 è affiancato il personale di cooperative convenzionate,

impegna il Governo

a utilizzare anche detto personale nei modi e termini di cui alla detta norma dell'articolo 3 del disegno di legge.

(9/1984/17).

« Valensise, Parlato ».

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 16 dicembre 1992.**

Caldoro, Giorgio Carta, Raffaele Costa, d'Aquino, de Luca, Luigi Grillo, Malvestio, Michelini, Alberto Rossi, Sacconi, Terzi.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Caldoro, de Luca, Luigi Grillo, Michelini, Piermartini, Alberto Rossi, Sacconi, Terzi.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 15 dicembre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

POLIZIO: « Ineleggibilità ed incompatibilità dei membri del Parlamento » (2025);

PELLICANO ed altri: « Soppressione del Ministero delle partecipazioni statali » (2027);

MANCA ed altri: « Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive » (2028).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di una proposta di legge costituzionale.**

In data 15 dicembre 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

TASSI: « Modifica all'articolo 60 della Costituzione » (2026).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 15 dicembre 1992 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 776. — « Interventi urgenti in materia di finanza pubblica » (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1684-bis-B).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, con lettera in data 3 dicembre 1992, ha trasmesso il documento approvato dalla Commissione stessa a conclusione dell'indagine conoscitiva sul tema « Le regioni nell'attuale quadro istituzionale » (doc. XVII-bis, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione
dal ministro del tesoro.**

Il ministro del tesoro, con lettera in data 12 dicembre 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1992 e situazione di cassa al 30 settembre 1992 (doc. XXXV, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Alessandro DI CIÒ a presidente al Porto di Venezia.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, in conformità degli articoli 2 e 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 89/437 CEE concernente problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti, sullo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 88/344 CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, sullo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 90/496 CEE relativa alla etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari e sullo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 90/677 CEE che estende il campo di applicazione della direttiva 81/851 CEE relativa ai medicinali veterinari e che stabi-

lisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica, e della direttiva 92/18 CEE che modifica l'allegato della direttiva 81/852 CEE relativa alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.

Tali richieste sono deferite, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 e del comma 3, lettera b), dell'articolo 126 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali) e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie, che dovranno esprimere il proprio parere entro il 14 febbraio 1993.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 19 novembre 1990, n. 341, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento ministeriale che disciplina le modalità di costituzione, funzionamento e organizzazione del Consiglio universitario nazionale.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VII Commissione permanente (Cultura) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 5 gennaio 1993.

Annunzio di una mozione, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.